

A cura di Giuseppe Avanzato

Cessione carburante: dal 1° luglio E - Fattura e pagamento tracciabile

Categoria: IVA
Sottocategoria: E-Fattura

Tavola Sinottica

Sintesi

- L'Agenzia delle Entrate, lo scorso 30 aprile, ha emanato la *Circolare n. 8/E* con chiarimenti in merito alle novità, introdotte dalla *Legge n. 205/2017*, in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti. Si ricorda, infatti, che dal 1° luglio 2018 sarà necessario richiedere la fattura elettronica al distributore stradale di carburante ed effettuare il pagamento con mezzi tracciabili per poter dedurre il relativo costo e detrarre l'IVA.

Novità

- Per gli acquisti di carburanti da autotrazione, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, la legge impone la sussistenza della fattura elettronica e del pagamento con mezzi tracciabili.

Decorrenza

- Dal 1° luglio 2018.

La nuova fatturazione per le cessioni di carburanti

- A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà necessariamente essere documentata con l'emissione di fattura elettronica. Tale obbligo non riguarderà le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio etc.

Il contenuto della fattura

- A normare il contenuto della fattura, in generale, sono gli articoli 21 e 21-bis del Decreto IVA. Con specifico riferimento ai carburanti, sebbene l'Agenzia delle Entrate, da un lato, definisca come "puramente facoltative" le informazioni inerenti gli estremi identificativi del veicolo (targa, modello, etc.) da indicare nella fattura elettronica, dall'altro ne ravvisa la necessità ai fini della tracciabilità della spesa e della riconducibilità della stessa a quel determinato veicolo, elementi, questi, necessari per la deducibilità del relativo costo.

Le fatture differite

- Come riportato nella *Circolare n.8/E* dell'Agenzia Entrate, anche nell'ambito delle cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal DPR n. 472/96, è possibile emettere fattura differita.

La registrazione e la conservazione delle fatture

- Se non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, valgono le disposizioni generalmente previste in tema di adempimenti relativi alla registrazione e conservazione delle fatture.

La detrazione IVA sugli acquisti di carburante

- Dal 1° luglio 2018, il titolare di partita IVA che abbia interesse a detrarre l'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, deve necessariamente **richiedere la fattura elettronica ed effettuare il pagamento mediante i mezzi di indicati dall'art. 19-bis1, co. 1, lett. d) del Decreto IVA. Tali condizioni devono sussistere congiuntamente.**

I mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione dell'IVA

- Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 4 aprile 2018, protocollo n. 73203/2018 individua i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, di cui all'art. 19-bis1 del DPR n. 633/72.

I mezzi di pagamento: alcune peculiarità

- La Circolare n.8/E chiarisce che sono, altresì, **validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili** secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Nello stesso documento di prassi, l'Agenzia fornisce degli esempi chiarificatori, di seguito riportati.

I contratti di netting

- Anche per i *contratti di netting* trovano applicazione le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma **solo qualora i rapporti** tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, **siano regolati con gli strumenti di pagamento ritenuti idonei dall'Agenzia delle Entrate ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto** relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, di cui all'art. 19-bis1 del DPR n. 633/72.

Il credito d'imposta

- È riconosciuto a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.

Riferimenti Normativi e Prassi

-
- Legge n. 205/2017;
 - Provvedimento Agenzia Entrate del 04.04.2018, prot. n. 73203/2018;
 - Circolare Agenzia delle Entrate n.8/E del 2018.